



REGIONE SARDEGNA



1. Riferimenti normativi regionali relativi all'applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria nella Regione Sardegna per l'annualità 2020

Il Decreto n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020 di recepimento del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 relativa alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Di seguito sono riportati i riferimenti normativi regionali presenti nell'allegato attinenti ai singoli Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle singole Norme di Buone Condizioni (BCAA):

➤ SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRICIPALE: ACQUE

- **CGO 1** – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 14/16 del 4 aprile 2006, all'interno del quale vengono indicate le zone vulnerabili, le zone potenzialmente vulnerabili e le zone scarsamente vulnerabili. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 "Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3)
- Delibera della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea".
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea". (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)
- Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" Art. 51 c. 1 lett. d), in merito all'attribuzione delle funzioni di ricevimento delle comunicazioni per l'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati. (BURAS 20 giugno 2006, n. 20)
- Decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006". (BURAS 18 agosto 2006, n. 27)
- Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della

- modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo”. (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”, con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata “Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna”, resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - “Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità”, tra le quali rientrano le attività connesse all’attuazione del Programma d’azione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
 - Determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 09.05.2007 dei Direttori Generali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d’azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17)
 - Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008 recante Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”, art. 11 “Utilizzazione agronomica”: per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all’emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, dall’art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall’art. 15 del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34. (BURAS 19 febbraio 2009, n. 6, S.S. n. 6)
 - Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”, art. 15 relativo all’utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo, per quanto non in contrasto con le norme successivamente emanate. (BURAS 11 febbraio 1997, n. 5). Testo integrato con il Decreto Assessoriale 23 giugno 1997 n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997, n. 21) e con il Decreto Assessoriale 19 dicembre 1997 n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997, n. 39).
 - Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2008, n. 72/12 (BURAS 19 febbraio 2009 n. 6) relativa alla modifica del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006.
 - Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 25 febbraio 2010, n. 1 "Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna”;
 - Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 3 giugno 2010, n. 1 “Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1”
 - Delibera della Giunta Regionale n. 30/14 del 3 agosto 2010 “Riesame e revisione del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006). Art. 5, paragrafo 7, della Direttiva 91/676/CEE. Proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell’art. 92, comma 8, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006.”. Approvazione della

- proroga del Piano fino al 30 giugno 2011 ed entro il 30 novembre 2011 riesame ed eventuale rielaborazione del Programma d’Azione.
- Delibera della Giunta Regionale n. 27/37 del 19 giugno 2012 recante D.Lgs. 152/2006, art. 92. Proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.
 - Delibera della Giunta Regionale n. 7/17 del 5 febbraio 2013 recante Conferma zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (DGR n. 1/12 del 18 gennaio 2005) in attuazione dell’art. 36 comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17.12.2012, proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d’Azione (DGR n. 14/17 del 04 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.
 - Delibera della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 recante Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152”.
 - Delibera della Giunta Regionale n. 50/12 del 3 dicembre 2013 “ Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152. Differimento termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013.”
 - Delibera della Giunta Regionale n. 23/8 del 25 giugno 2014 “Disciplina regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.”. Differimento dei termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 successivamente modificati dalla deliberazione n. 50/12 del 3 dicembre 2013 e dei tempi di realizzazione e adeguamento dei contenitori di stoccaggio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013.”
 - Delibera della Giunta Regionale n. 59/19 del 3 novembre 2016 “Attuazione del Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea. Deliberazioni della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006. Legge regionale 29 maggio 2007 n. 3. Programmazione fondi.”
 - Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 1 del 3.7.2019 (pubblicata sul B.U.R.A.S. Parte I e II n. 32 del 18.7.2019) “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell’art.258 del TFUE – Piano di azione Nitrati per la risoluzione delle criticità individuate.”
 - Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 12 del 28.10.2019 (pubblicata sul suppl. straordinario n. 83 al B.U.R.A.S. Parte I e II n. 54 del 12.12.2019) “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell’art.258 del TFUE – Designazione di nuove zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole.”
 - - Delibera della Giunta Regionale n. 3/24 del 22 gennaio 2020 (pubblicata sul BURAS Parte I e II n. 10 del 5/3/2020) “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Lettera di costituzione in mora C (2018)7098 ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Designazione di nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole.”



- BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Riferimenti normativi regionali

- Delibera n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, relativa ai corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Sardegna;
[http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/Piano di gestione del distretto idrografico>documenti > secondo ciclo di pianificazione – 2015.](http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/Piano_di_gestione_del_distretto_idrografico>documenti_>secondo_ciclo_di_pianificazione_–_2015_(http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7).)
(<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6695&st=7>).

- BCAA 2 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Riferimenti normativi regionali

- Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.199, concessione all’uso da pozzo, relativo alla concessione all’uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee nel caso di portate inferiori ai 10 l/s;
- BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola.

Riferimenti normativi regionali

- DGR n. 69/25 2008 del 10 dicembre art. 13, art. 14;

TEMA PRICIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

- BCAA 4 – Copertura minima del suolo.
 - Nessun riferimento normativo regionale.
- BCAA 5 – gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione

Riferimenti normativi regionali

- Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui alla DGR n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla DGR n. 17/14 del 26.04.2006 e dal successivo DPR n. 35 del 21.03.2008.
- BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Riferimenti normativi regionali

- Deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23.4.2020, prescrizioni per le superfici a seminativo (applicazione dell’art.8)

TEMA PRICIPALE: BIODIVERSITÀ

- CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
 Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Riferimenti normativi regionali

- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 “Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979”.
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 “Modifica della D.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l’attuazione dell’art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d’impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale.
- Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008”. (Supplemento straordinario al Buras n. 44 dell’11 ottobre 2012)

- Delibera della Giunta Regionale n. 45/27 del 12 novembre 2012. Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile.
 - Delibera della Giunta Regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013 “Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS”.
- CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Riferimenti normativi regionali

- Delibera della Giunta Regionale n. 30/41 del 2 agosto 2007 “Approvazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS predisposti dagli Enti Locali in attuazione del bando ai sensi del POR Misura 1.5 - Rete ecologica regionale”, con la quale viene dato mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente per l'approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 4 “Istituzione del Parco naturale regionale “Porto Conte”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 5 “Istituzione del Parco naturale regionale “Molentargius – Saline”. (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante “Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale”. Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008”. (Supplemento straordinario al BURAS n. 44 dell'11 ottobre 2012)
- Deliberazione della Giunta regionale n. 21/62 del 3.6.2010. D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 45/27 del 12.11.2012. Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 14/39 del 4.04.2012. Approvazione definitiva dell'ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is Arenas.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 16/12 del 9.04.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria “Sa Rocca Ulari” in Comune di Borutta.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 39/13 del 26.09.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria “Grotta de Su Coloru” in Comune di Laerru.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013 “Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS”.



- Deliberazione della Giunta regionale n. 61/35 del 18 dicembre 2018 “Rete Natura 2000. Procedura di designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni. Misure di conservazione ai fini del completamento delle designazioni delle ZSC”.

TEMA PRICIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.
- allegato 2 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PPR (DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006 e ss.mm.ii.) biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., non individuati nell’ambito della rete “Natura 2000” della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell’Allegato 2 delle NTA del PPR).

➤ SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRICIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap.

- I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
 - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Riferimenti normativi regionali

- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 357 del 20 aprile 2006 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 2334 del 28 luglio 2005 recante linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento CE 178/2002.
- Determinazione del Direttore del servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 815 del 22/9/2010 di recepimento dell'Accordo Stato – Regioni 59 del 29/4/2010 recante Linee guida applicative del Regolamento CE 852/2004.
- Delibera n 53/4 DEL 29.12.2014 recante Revisione Delib.G.R. n. 44/36 del 14.12.2010 concernente "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria".
- Deliberazione n. 59/3 del 4.12.2018 Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 in recepimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n. 155/CSR del 6.9.2018.
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 1486 del 28 dicembre 2017 avente come oggetto Piano Regionale di Programmazione e Coordinamento degli Interventi in materia di Controllo Ufficiale degli Alimenti. Anni 2015-2016-2017-2018. Revisione per l'anno 2018.
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 508 del 16/05/2019 avente come oggetto: Aggiornamento e revisione del Piano Regionale triennale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali (PRAA) 2018 - 2020. Programmazione 2019
- Determinazione n. 1493 del 13.12.2013 Procedure per l'attuazione dei controlli sul latte crudo destinato alla produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 9 maggio 1991, n. 185.
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Riferimenti normativi regionali

- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 1273 del 30/12/2019 avente come oggetto: Piano Regionale Residui 2020, in applicazione del D.L.vo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche.
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
- dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità n. 9 del 09/01/2020, avente come oggetto: Piano Regionale di monitoraggio mediante Test Istologico – 2020.

TEMA PRICIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
 Articoli 3, 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi da 1 a 16.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/17 del 28/02/2017 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape) .
- Deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;”.
- Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante “Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 5/6 del 6 febbraio 2015 che approva il Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017.
- Articolo 6 e articolo 9 della Determinazione responsabile dell'unità di progetto n. 648/16 del 29/11/2017
 Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2018.
- Decreto dell' Assessore dell'Igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale del 21.10.2016, n. 38 :
 Direttive relative alla regolarizzazione delle aziende suinicole non registrate e agli allevamenti suinicoli.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 46/4 del 10.08.2016
- CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
 Articoli 4 e 7

Riferimenti normativi regionali



- Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, art. 1, commi da 1 a 16.
- CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.
Articoli 3, 4 e 5

Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, art. 1, commi da 1 a 16.

TEMA PRICIPALE: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Riferimenti normativi regionali

- Delibera della giunta regionale n. 52/29 DEL 28.10.2015 avente come oggetto: Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017.;
- Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 806 del 26.07.2016 recante “aggiornamento del Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica negli ovini, anni 2015-2017 adottato con Deliberazione n. 52/29 del 28.10.2015”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/3 del 4.12.2018 recante “Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 in recepimento dell’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n. 155/CSR del 6.9.2018”. (per cui anche il Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini risulta prorogato al 31.12.2019).
- Determinazione n.48 Prot. N. 1483 del 27/01/2020 del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare recante Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare. Proroga temporanea al 2020.
- CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Articolo 55, prima e seconda frase

Riferimenti normativi regionali

- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”. (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20).
- Delib.G.R. n.18/15 del 21.4.2015 Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali (PRIC) sulla sicurezza alimentare 2015/2018.
- Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità N.1458 del 11.12.2014 avente come oggetto: Piano Regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull’impiego dei prodotti fitosanitari. Anni 2015-2016-2017-2018.
- Delibera della Giunta Regionale n. 59/3 del 4 dicembre 2018 Revisione e proroga al 2019 del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 in recepimento dell’Intesa ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge n. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n. 155/CSR del 6.9.2018.
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 445/DecA/19 del 28 marzo 2013, concernente “D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Procedimenti inerenti le autorizzazioni per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Atto di indirizzo”. (BURAS del 11 aprile 2013, n.17).
- Deliberazione n. 52/16 del 23.12.2014 “D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 e decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Direttive per l’attuazione nella Regione Sardegna dell’attività di formazione e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari.
- Deliberazione n. 12/35 del 27.3.2015 “Modifica della D.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 e armonizzazione con la D.G.R. n. 52/33 del 23.12.2014.
- Decreto n. 1027 dec/A 18 del 12 maggio 2015 “Delibere della Giunta regionale del 23.12.2014 e del 27.3.2015 n. 12/35. Ulteriori direttive per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali.
- Decreto n. 489 dec/A 4 del 24 febbraio 2016 “Delibere della Giunta regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015 n. 12/35. Integrazione delle direttive di cui al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma n. 1027 dec/A 18 del 12 maggio 2015 per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali.
- Determinazione del direttore del servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 61/74 repertorio 161 del 2 maggio 2016, recante “D.Lgs. 14.8.2012 n. 150.Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.”
- Approvazione dei quesiti a risposta multipla da utilizzare per le prove d’esame per il rilascio dell’abilitazione all’acquisto e al rilascio dei prodotti fitosanitari.
- Determinazione del Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agropastorale n. 12226 rep. 429 dell’11 agosto 2016: D.lgs. n. 150/2012- DM 22 gennaio 2014 – legge n. 4 del 3 febbraio 2011. Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1870 DECA 45 del 10 agosto 2016. Revisione del registro dei trattamenti dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali e del registro delle operazioni 2019 colturali e di magazzino per l’applicazione dei disciplinari di produzione Integrata.



➤ **SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

TEMA PRICIPALE: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Articoli 3 e 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.

- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Articolo 4
 - Nessun riferimento normativo regionale.



2. Nella Scheda regionale, sono presenti i soli CGO e le sole BCAA che, nella delibera di recepimento del DM n. 2588/2020 della Regione Sardegna, pubblicata ai sensi all'articolo 23 comma 1, hanno evidenziato differenze negli impegni, o nelle deroghe, che le aziende agricole sono tenute ad osservare rispetto a quanto previsto a livello nazionale

SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Pertanto le aziende agricole, che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), sono tenute al rispetto del presente CGO.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1. Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del Decreto 25 febbraio 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5- Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020;



- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22 (3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

2.2 Descrizioni delle deroghe a livello nazionale

Non sono previste deroghe a livello nazionale.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le disposizioni del CGO 1 e del Programma di Azione regionale approvato con DGR n. 14/17 del 4 aprile 2006 e ss.mm.ii. nel rispetto di quanto stabilito con la Delibera della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013, si applicano a tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020, ricadenti nelle Zone Vulnerabili dai Nitrati (ZVN) di origine agricola designate dalla Regione Sardegna.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati, e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA, sono quelli previsti a livello nazionale e di seguito riportati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 5 - Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.



3.2 Descrizione delle deroghe

Non sono previste deroghe a livello regionale.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni operative.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni.

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:

- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione:* rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici arginati:* provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.



Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, vigono gli impegni sopra indicati.

Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n. DM 2588/2020.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A norma dell'articolo 23, comma 1, del DM 2588/2020, a livello regionale, è previsto quanto di seguito riportato.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Relativamente a questa BCAA la Regione Sardegna ha stabilito quanto segue:

- impegno a) – Divieti di fertilizzazione

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dai Programmi d'Azione regionali in vigore. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

- b) - Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.
L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

I dati sulla classificazione dei corpi idrici della Sardegna sono riportati nel Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna reperibile, come detto sopra, sul sito web della Regione e in particolare:

- o Elenco corpi idrici e stato ecologico: ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – “MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI” paragrafo 1.1.3 - tabella 1.6
- o Cartografia corpi idrici e stato ecologico: ALLEGATO N. 6 TAV. N.1 – “CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO ECOLOGICO”.
- o Elenco corpi idrici e stato chimico: ALLEGATO N. 6 SEZ. N.1 – “MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI” par 1.2.3 - tab. 1.20
- o Cartografia corpi idrici e stato chimico: ALLEGATO N. 6 TAV. N.2 – “CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI – STATO CHIMICO”.

Le possibili classi di stato sono:

- o stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
- o stato chimico: “buono”, “non buono”,

L'impegno b) si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.



Per i corpi idrici non classificati nel caso essi siano affluenti, diretti o indiretti, di corpi idrici classificati si fa riferimento al primo corpo idrico (fluviale, lacustre, di transizione, marino costiero) classificato che recepisce le acque del corso d'acqua interessato. Per i corpi idrici non classificati che non sono affluenti, diretti o indiretti, di corpi idrici classificati l'impegno della fascia inerbita si considera assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Sardegna con la Delibera n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, elencati nel paragrafo 1.1 tabella 1.1 dell'allegato n. 2 – sez. n. 1 del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna (PdG DIS) reperibile sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del D.M 1867/2018.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.



Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

La BCAA è rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- **per gli agricoltori che utilizzano acque irrigue distribuite dai Consorzi di bonifica:**
 - l'utilizzo dell'acqua irrigua secondo le disposizioni del Consorzio di Bonifica di appartenenza;
- **per gli agricoltori che utilizzano per irrigare acque sotterranee o superficiali:**

Le modalità per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriguo si distingue in 3 modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua sia in base alla portata richiesta:



- la concessione all'uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee (Concessione all'uso da pozzo Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.1996) nel caso di portate inferiori ai 10 l/s con durata disposta nei regolamenti provinciali e con relativo pagamento del canone di concessione e delle spese di controllo connesse;
- la concessione di derivazione pluriennale rilasciata dal Servizio territoriale opere idrauliche competente per territorio per acque sotterranee per portate superiori a 10 l/s e per acque superficiali (fiumi, sorgenti, laghi). La durata massima delle concessioni di derivazione per uso irriguo può essere di 40 anni. licenza di attingimento di acque superficiali rilasciata dalla provincia competente per territorio, con durata pari ad una stagione irrigua e che prevede precisi vincoli in termini di giorni e ore in cui si può irrigare.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

Non sono previste deroghe agli impegni descritti.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

1. APPLICABILITA'

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 2588/2020.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, alla lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 2588/2020.



2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi, evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:

Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

Impegno b) per l'intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:

- copertura vegetale, oppure, in alternativa,
- adozione di tecniche per la protezione del suolo nel corso della preparazione del terreno per la semina.

Per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Gli elementi di verifica sono definiti nella Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Impegno a)

Sono possibili seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;



6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Impegno b)

Per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale devono essere rispettati gli impegni di seguito riportati.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, la presente BCAA prevede i seguenti impegni, verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

- in relazione all'impegno a)

- assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;

-in relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:

- per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso **tra il 15 gennaio e il 14 aprile**; intervallo di 90 giorni
- per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso **tra il 1 dicembre e il 28 febbraio**; ; intervallo di 90 giorni
- o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:

- per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio;
- per le colture permanenti dal 1 dicembre.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".



Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

1. APPLICABILITA'

Le superfici a seminativo così come definite all'articolo 3 comma 4, lettera a) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, la norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.

2.2 Descrizioni delle deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti alla regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.



Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

A livello regionale devono essere rispettati gli impegni di seguito riportati.

3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A livello regionale la presente BCAA prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

3.2 Descrizione delle deroghe previste a livello regionale

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle zone speciali di conservazione (ZSC);
2. nel caso la bruciatura delle stoppie e delle paglie sia prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale come misura fitosanitaria di emergenza per impedire la diffusione di specifici organismi nocivi; nelle zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle zone speciali di conservazione (ZSC) le misure fitosanitarie di emergenza tengono conto delle prescrizioni delle competenti autorità di gestione di tali aree.
3. per le superfici a seminativo dell'ambito di applicazione dell'art. 8 delle Prescrizioni allegate alla Deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23.4.2020. Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga per la bruciatura delle stoppie e delle paglie, interventi finalizzati al ripristino della sostanza organica del suolo attraverso il sovescio, la letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La deroga di cui al presente punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nelle aree SIC e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.



Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1. Le violazioni alla presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore “Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno”.

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

1. APPLICABILITÀ

Qualsiasi superficie dell'azienda, comprese le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:

- divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
 4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2 Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono in zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1, che segue, e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, a livello regionale vige la norma sopra descritta nel Decreto ministeriale.

Di seguito l'elenco delle Zone di Protezione Speciale della Regione Sardegna:

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito
1	ITB010001	Isola Asinara

2	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
3	ITB013011	Isola Piana di Porto Torres
4	ITB013012	Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino
5	ITB013018	Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo
6	ITB013019	Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro
7	ITB013044	Capo Caccia
8	ITB013048	Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri
9	ITB020014	Golfo di Orosei
10	ITB021103	Monti del Gennargentu
11	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone
12	ITB023037	Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta
13	ITB023049	Monte Ortobene
14	ITB023050	Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali
15	ITB023051	Altopiano di Abbasanta
16	ITB033036	Costa di Cuglieri
17	ITB030039	Isola Mal di Ventre
18	ITB034001	Stagno di S'Ena Arrubia
19	ITB034004	Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi'
20	ITB034005	Stagno di Pauli Maiori
21	ITB034006	Stagno di Mistras
22	ITB034007	Stagno di Sale E' Porcus
23	ITB034008	Stagno di Cabras
24	ITB040026	Isola del Toro
25	ITB040081	Isola della Vacca
26	ITB043025	Stagni di Colostrai
27	ITB043026	Isola Serpentara
28	ITB043027	Isola dei Cavoli
29	ITB043028	Capo Carbonara e Stagno di Notteri - Punta Molentis
30	ITB043032	Isola di Sant'Antioco, Capo Sperone
31	ITB043035	Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e punta delle Oche - Isola di San Pietro
32	ITB043054	Campidano Centrale
33	ITB043055	Monte dei Sette Fratelli
34	ITB043056	Giara di Siddi
35	ITB044002	Stagno di Molentargius
36	ITB044003	Stagno di Cagliari
37	ITB044009	Foresta di Monte Arcosu



3.1 Descrizione degli impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
 - elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
 - siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

5. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".



Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d)) del DM 2588/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3, del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020 indica che il presente CGO risulta conforme quando sono rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:



- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
- rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

2.2. Descrizioni delle deroghe

Non sono previste deroghe.

3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Le aziende agricole, con terreni che ricadono nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, sono tenute al rispetto di impegni previsti dalla normativa regionale, sono tenute al rispetto degli impegni previsti dalla normativa regionale. Tali impegni sono indicati nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

Di seguito l'elenco dei Siti di Interesse Comunitario Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 12 del 11-02-2016).

Num. Progr.	codice	DENOMINAZIONE
1	ITB010002	Stagno di Pilo e di Casaraccio
2	ITB010003	Stagno e ginepreto di Platamona
3	ITB010004	Foci del Coghinas
4	ITB010006	Monte Russu
5	ITB010007	Capo Testa
6	ITB010008	Arcipelago La Maddalena
7	ITB010009	Capo Figari e Isola Figarolo
8	ITB010010	Isole Tavolara, Molarà e Molarotto
9	ITB010011	Stagno di San Teodoro
10	ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio
11	ITB010043	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna
12	ITB010082	Isola dell'Asinara
13	ITB011102	Catena del Marghine e del Goceano
14	ITB011109	Monte Limbara
15	ITB011113	Campo di Ozieri e Pianure Compresse tra Tula e Oschiri

16	ITB011155	Lago di Baratz - Porto Ferro
17	ITB012211	Isola Rossa - Costa Paradiso
18	ITB020012	Berchida e Bidderosa
19	ITB020013	Palude di Osalla
20	ITB020014	Golfo di Orosei
21	ITB020015	Area del Monte Ferru di Tertenia
22	ITB020040	Valle del Temo
23	ITB020041	Entrotterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone
24	ITB021101	Altopiano di Campeda
25	ITB021103	Monti del Gennargentu
26	ITB021107	Monte Albo
27	ITB021156	Monte Gonare
28	ITB022212	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercoe
29	ITB022214	Lido di Orri
30	ITB022215	Riu Sicaderba
31	ITB022217	Su de Maccioni - Texile di Aritzo
32	ITB030016	Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi
33	ITB030032	Stagno di Corru S'Ittiri
34	ITB030033	Stagno di Pauli Maiori di Oristano
35	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano
36	ITB030035	Stagno di Sale 'e Porcus
37	ITB030036	Stagno di Cabras
38	ITB030037	Stagno di Santa Giusta
39	ITB030038	Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)
40	ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano
41	ITB031104	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu
42	ITB032201	Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu
43	ITB032219	Sassu - Cirras
44	ITB032228	Is Arenas
45	ITB032229	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu
46	ITB032239	San Giovanni di Sinis
47	ITB032240	Castello di Medusa
48	ITB040017	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci
49	ITB040018	Foce del Flumendosa - Sa Praia
50	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline
51	ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu
52	ITB040022	Stagno di Molentargius e territori limitrofi
53	ITB040023	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla
54	ITB040024	Isola Rossa e Capo Teulada
55	ITB040025	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino
56	ITB040026	Isola del Toro
57	ITB040027	Isola di San Pietro
58	ITB040028	Punta S'Aliga
59	ITB040029	Costa di Nebida

60	ITB040030	Capo Pecora
61	ITB040031	Monte Arcuentu e Rio Piscinas
62	ITB040051	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)
63	ITB040071	Da Piscinas a Riu Scivu
64	ITB040081	Isola della Vacca
65	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu
66	ITB041106	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus
67	ITB041111	Monte Linas - Marganai
68	ITB041112	Giara di Gesturi
69	ITB042207	Canale su Longuvresu
70	ITB042208	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore
71	ITB042209	A Nord di Sa Salina (Calasetta)
72	ITB042210	Punta Giunchera
73	ITB042216	Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci
74	ITB042218	Stagno di Piscinì
75	ITB042220	Serra is Tres Portus (Sant'Antioco)
76	ITB042223	Stagno di Santa Caterina
77	ITB042225	Is Pruinis
78	ITB042226	Stagno di Porto Botte
79	ITB042230	Porto Campana
80	ITB042231	Tra Forte Village e Perla Marina
81	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)
82	ITB042234	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)
83	ITB042236	Costa Rei
84	ITB042237	Monte San Mauro
85	ITB042241	Riu S. Barzolu
86	ITB042242	Torre del Poetto
87	ITB042243	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera
88	ITB042247	Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu
89	ITB042250	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese)
90	ITB042251	Corongiu de Mari

Risultano approvati i seguenti Piani di Gestione che non contengono impegni aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel DM 497/2019.

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO*
ITB010002	SIC	Stagno di Pilo e di Casaraccio	DEC 05-2008	
ITB010003	SIC	Stagno e ginepreto di Platamona	DEC 70-2008	DEC 23-2015
ITB010004	SIC	Foci del Coghinas	DEC 64-2008	
ITB010006	SIC	Monte Russu	DEC 62-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO*
ITB010007	SIC	Capo Testa	DEC 57-2008	DEC 24-2015
ITB010008	SIC	Arcipelago La Maddalena	DEC 08-2009	
ITB010009	SIC	Capo Figari e Isola Figarolo	DEC 27-2008	DEC 30-2015
ITB010010	SIC	Isole Tavolara, Molara e Molarotto		DEC 3-2016
ITB010011	SIC	Stagno di San Teodoro	DEC 12-2009	
ITB010042	SIC	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	DEC 55-2008	
ITB010043	SIC	Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna	DEC 19-2008	
ITB010082	SIC	Isola dell'Asinara	DEC 63-2008	
ITB011102	SIC	Catena del Marghine e del Goceano	DEC 22-2008	
ITB011155	SIC	Lago di Baratz - Porto Ferro	DEC 104-2008	DEC 36-2015
ITB012211	SIC	Isola Rossa - Costa Paradiso	DEC 60-2008	
ITB020012	SIC	Berchida e Bidderosa	DEC 15-2008	
ITB020013	SIC	Palude di Osalla	DEC 14-2008	
ITB020040	SIC	Valle del Temo	DEC 11-2009	
ITB020041	SIC	Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone	DEC 93-2008	
ITB021101	SIC	Altopiano di Campeda	DEC 39-2009	DEC 02-2016
ITB021107	SIC	Monte Albo	DEC 23-2008	DEC 28-2015
ITB021156	SIC	Monte Gonare	DEC 95-2008	
ITB022212	SIC	Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone	DEC 06-2008	
ITB022214	SIC	Lido di Orri	DEC 105-2008	
ITB022215	SIC	RiuSicaderba	DEC 101-2008	
ITB022217	SIC	Su de Maccioni - Texile di Aritzo	DEC 106-2008	
ITB023049	ZPS	Monte Ortobene	--	DEC 45/2015
ITB030016	SIC	Stagno di S'EnaArrubia e territori limitrofi	DEC 96-2008	
ITB030032	SIC	Stagno di Corru S'Ittiri	DEC 18-2008	
ITB030033	SIC	Stagno di Pauli Maiori di Oristano	DEC 25-2008	
ITB030034	SIC	Stagno di Mistras di Oristano	DEC 108-2008	
ITB030035	SIC	Stagno di Sale 'e Porcus	DEC 03-2008	
ITB030036	SIC	Stagno di Cabras	DEC 07-2009	
ITB030037	SIC	Stagno di Santa Giusta	DEC 98-2008	
ITB030038	SIC	Stagno di PutzuIdu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	DEC 26-2008	
ITB030039	ZPS	Isola Mal di Ventre	--	
ITB030080	SIC	Isola di Mal di Ventre e Catalano	DEC 97-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO*
ITB031104	SIC	Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu	DEC 11-2010	
ITB032201	SIC	RiuSosMulinis - SosLavros - M. Urtigu	DEC 27-2008	
ITB032219	SIC	Sassu - Cirras	DEC 68-2008	
ITB032228	SIC	Is Arenas	DEC 23-2010	
ITB032229	SIC	Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu	DEC 20-2008	DEC 41-2015
ITB032239	SIC	San Giovanni di Sinis	DEC 108-2008	
ITB040017	SIC	Stagni di Murtas e S'Acqua Durci	DEC 04-2008	DEC 46-2015
ITB040018	SIC	Foce del Flumendosa - Sa Praia	DEC 10-2008	
ITB040019	SIC	Stagni di Colostrai e delle Saline	DEC 09-2008	
ITB040020	SIC	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu	DEC 28-2008 e DEC 17-2008	
ITB040021	SIC	Costa di Cagliari	DEC 29-2008	DEC 47-2015
ITB040022	SIC	Stagno di Molentargius e territori limitrofi	DEC 102-2008	
ITB040023	SIC	Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla	DEC 71-2008	
ITB040024	SIC	Isola Rossa e Capo Teulada	DEC 103-2008	DEC 39-2015
ITB040025	SIC	Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino	DEC 11-2008	
ITB040026	SIC	Isola del Toro	DEC 67-2008	
ITB040027	SIC	Isola di San Pietro	DEC 10-2009	
ITB040028	SIC	Punta S'Aliga	DEC 09-2009	
ITB040029	SIC	Costa di Nebida	DEC 99-2008	DEC 38-2015
ITB040030	SIC	Capo Pecora	DEC 66-2008	
ITB040031	SIC	Monte Arcuentu e Rio Piscinas	DEC 13-2009	
ITB040051	SIC	Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau)	DEC 16-2008	DEC 16-2015
ITB040071	SIC	Da Piscinas a RiuScivu	DEC 56-2008	DEC 42-2015
ITB040081	SIC	Isola della Vacca	DEC 67-2008	
ITB041105	SIC	Foresta di Monte Arcosu	DEC 58-2008	
ITB041106	SIC	Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus	DEC 21-2009	
ITB041111	SIC	Monte Linas - Marganai	DEC 61-2008	
ITB041112	SIC	Giara di Gesturi	DEC 92-2008	
ITB042207	SIC	Canale su Longuvresu	DEC 10-2008	
ITB042208	SIC	Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore	DEC 12-2008	
ITB042209	SIC	A Nord di Sa Salina (Calasetta)	DEC 12-2008	
ITB042210	SIC	Punta Giunchera	DEC 12-2008	
ITB042216	SIC	Capo di Pula	DEC 10-2008	

CODICE SITO	TIPO SITO	NOME_SITO	DECRETO	DECRETO*
ITB042218	SIC	Stagno di Piscinì	DEC 07-2008	
ITB042220	SIC	Serra is TresPortus (Sant'Antioco)	DEC 67-2008	
ITB042223	SIC	Stagno di Santa Caterina	DEC 107-2008	
ITB042225	SIC	IsPruinis	DEC 67-2008	
ITB042226	SIC	Stagno di Porto Botte	DEC 13-2008	
ITB042230	SIC	Porto Campana	DEC 08-2008	
ITB042231	SIC	Tra Forte Village e Perla Marina	DEC 10-2008	
ITB042233	SIC	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	DEC 69-2008	
ITB042234	SIC	Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)	DEC 24-2008	
ITB042236	SIC	Costa Rei	DEC 09-2008	
ITB042237	SIC	Monte San Mauro	DEC 72-2008	DEC 27-2015
ITB042241	SIC	Riu S. Barzolu	DEC 30-2008	DEC 43-2015
ITB042242	SIC	Torre del Poetto	DEC 03-2011	
ITB042243	SIC	Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera	DEC 03-2011	
ITB042247	SIC	IsCompinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu	DEC 59-2008	
ITB042250	SIC	Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa)	DEC 100-2008	

Nella seconda colonna con l'asterisco, relativa ai decreti, sono riportati i decreti di aggiornamento di piani di gestione già esistenti o i decreti di nuova approvazione dei Piani di gestione.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

Di seguito sono riportati gli impegni che le aziende agricole sono tenute a rispettare e che sono verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA:

Terreni compresi nei SIC/ZSC

1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;



4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 del DM 2588/2020:
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
 - rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione al presente CGO nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente CGO concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

1. APPLICABILITA'

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del DM 2588/2020.

2. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Descrizione degli impegni applicabili a livello di singola azienda

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre

2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

2.2. Descrizioni delle deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianososi (ad es. rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.



3. IMPEGNI PREVISTI A LIVELLO REGIONALE

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.1 Impegni verificati da Organi di controllo incaricati dall'Organismo Pagatore AGEA

A norma dell'articolo 23, comma 3 del DM 2588/2020, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:

- è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
- per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
- per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
- si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Ai fini della verifica della presente BCAA le aziende agricole a livello regionale sono tenute al rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative.

3.2 Descrizione delle deroghe

A livello regionale non sono previste diverse da quelle previste a nazionale.



4. Determinazione dell'infrazione

Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un'unica inadempienza.

Si ha violazione alla presente BCAA nel caso sia rilevata almeno una non conformità agli impegni sopra descritti al paragrafo 3.1 e nell'allegato 1 delle presenti Istruzioni Operative. Le violazioni al presente BCAA concorreranno alla determinazione della riduzione del Settore "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno".

Si evidenzia inoltre che ai fini determinazione del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni potranno altresì essere considerate, con le modalità stabilite nel paragrafo 7 delle presenti Istruzioni Operative, le segnalazioni di violazioni pervenute dagli Enti competenti in materia di ambiente, nonché le segnalazioni pervenute dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni si rimanda a quanto indicato dalla Circolare AGEA 2020 Prot. N.0059865 del 16/09/2020.